

(N. 1945)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

e col Ministro dei Trasporti

(ANGELINI)

NELLA SEDUTA DEL 4 APRILE 1957

Ritocchi agli stipendi del personale esecutivo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — Le misure degli stipendi previsti per il personale statale, compreso quello delle Ferrovie dello Stato, dalla tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, rappresentano, come noto, il risultato del conglobamento negli stipendi in vigore prima del 1° luglio 1955 di alcune competenze variamente denominate.

Tale tabella è stata predisposta in base al criterio, sancito dalla legge delega, della retribuzione fondamentale unica.

Si è ora ravvisata l'opportunità, fermi restando, in linea di massima, i criteri che hanno

presieduto alla formazione della tabella unica, di considerare, con particolare riguardo, la posizione del personale ferroviario delle carriere esecutive, specie per quelle addette all'esercizio (stazioni, condotta e scorta treni, ecc.) in relazione alla gravosità del lavoro, alla responsabilità ed ai disagi strettamente connessi con la natura del servizio disimpegnato e che non si riscontrano presso nessun'altra amministrazione dello Stato.

Nell'intento, pertanto, di meglio adeguare il trattamento economico di tale personale alla qualità ed all'intensità delle prestazioni rese, si è ritenuto di proporre alcuni ritocchi degli

stipendi per esso previsti, entro limiti che non aggravassero eccessivamente il bilancio.

Di conseguenza è stato predisposto l'unito disegno di legge, con annessa tabella, per aumentare le misure degli stipendi previsti, per il personale di cui trattasi, dalla tabella allegata al citato decreto presidenziale.

Gli aumenti annui degli stipendi iniziali risultano, in via di massima, lire 30.000 circa per il personale esecutivo dei gradi dal 5° al 9° dell'ordinamento ferroviario e di lire 21.000, 15.000 e 6.000 circa per i vari raggruppamenti del rimanente personale esecutivo, a seconda dell'importanza e gravosità delle rispettive mansioni.

L'articolo 1 del provvedimento proposto prevede l'attribuzione dei nuovi stipendi in base all'anzianità maturata nella qualifica rivestita, con lo stesso criterio, cioè, sancito dall'articolo 1, 5° comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica. Peraltro, poichè il criterio stesso ha determinato le note spequazioni nei riguardi del personale promosso anteriormente alla data di entrata in vigore degli attuali stipendi, per la eliminazione delle quali è stato presentato apposito disegno di legge, con lo stesso articolo 1 si prevede, nei confronti del personale interessato, l'assegnazione dei nuovi stipendi con gli stessi criteri contemplati dal detto disegno di legge.

Con l'articolo 2 si assicura, per evidenti ragioni di equità, la riliquidazione, sulla base di tali nuovi stipendi, delle pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di entrata in vigore del provvedimento.

La copertura della nuova spesa annua di lire 5.200 milioni sarà assicurata:

per lire 2.000 milioni con le economie derivanti dall'attuazione del provvedimento di proroga di due anni dei limiti di età per il collocamento a riposo del personale ferroviario appartenente a diverse categorie delle carriere esecutive;

per lire 3.200 milioni con riduzioni da apportare agli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio 1957-58, sui quali si prevede di realizzare corrispondenti economie in relazione ai provvedimenti in atto per ridimensionare le spese di alcuni settori di attività dell'Amministrazione predetta.

All'onere per l'esercizio 1956-57 si farà fronte con la quota parte delle prime delle suddette economie, in relazione alla decorrenza del provvedimento in oggetto.

In relazione a quanto sopra è stato formulato l'articolo 3 del disegno di legge proposto.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Per il personale dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato delle qualifiche elencate nell'annessa tabella, gli stipendi indicati nella tabella medesima sostituiscono — dalla data di entrata in vigore della presente legge — quelli previsti dalla tabella di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, ferme restando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto stesso.

Nella prima applicazione della presente legge, ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui all'articolo 1, terzo comma, del citato decreto, si ha riguardo all'anzianità maturata nel grado e qualifica rivestiti alla data di entrata in vigore della legge stessa, tenendo conto delle cause che hanno determinato acceleramento o ritardo nell'assegnazione degli aumenti normali di stipendio.

Ai dipendenti ai quali, per effetto della prima applicazione della presente legge, compete nella qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della legge stessa uno stipendio inferiore a quello che sarebbe loro spettato qualora fossero stati promossi a tale qualifica soltanto a decorrere dal giorno successivo alla data predetta, è attribuito, a decorrere dalla medesima, quest'ultimo stipendio.

Qualora lo stipendio dovuto in base al comma precedente risultasse inferiore a quello che sarebbe spettato se il dipendente non avesse avuta alcuna promozione, viene attribuito, dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo stipendio della qualifica rivestita uguale o immediatamente superiore a quello che sarebbe stato conseguito nella qualifica iniziale.

Nei confronti del personale cui si applicano i precedenti due commi l'anzianità per i successivi aumenti biennali decorre dal 1° luglio 1956 o dalla data della promozione se successiva.

## Art. 2.

Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate, con effetto dalla data predetta, applicando le norme ed i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, ed alla legge 11 luglio 1956, n. 734, e considerando gli stipendi derivanti dall'applicazione della presente legge.

## Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1956-57, e per la parte di onere concernente il personale in attività di servizio, con corrispondente riduzione da apportare allo stanziamento del capitolo n. 110 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato dello stesso esercizio 1956-57. Alla parte di onere riguardante il personale in quiescenza si fa fronte a carico dello stesso suddetto capitolo.

All'onere di lire 5.200.000.000 per l'esercizio 1957-58 si fa fronte, per la parte riguardante il personale in servizio, con riduzioni da apportare agli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per lo stesso esercizio 1957-58, n. 4, per lire 500.000.000, n. 10, per lire 500.000.000, n. 12, per lire 200.000.000, n. 14, per lire 100.000.000, n. 15, per lire 600.000.000, n. 16, per lire 500.000.000, n. 52, per lire 100.000.000, n. 55, per lire 200.000.000, n. 58, per lire 500.000.000.

Alla parte di onere riguardante il personale in quiescenza, si fa fronte a carico del capitolo n. 109 dello stesso suddetto stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio 1957-58.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STIPENDI DEL PERSONALE ESECUTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE  
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Coefficiente	Grado	QUALIFICA	Stipendio annuo lordo
PERSONALE DELLE STAZIONI.			
357	5°	Capo stazione superiore . . . . .	1.071.000
311	6°	Capo stazione principale . . . . .	933.000
		Capo gestione principale . . . . .	
292	7°	Interprete principale . . . . .	876.000
		Capo stazione di 1ª classe . . . . .	
		Capo gestione di 1ª classe . . . . .	
		Capo telegrafista di 1ª classe . . . . .	
260	8°	Interprete di 1ª classe . . . . .	780.000
		Capo stazione di 2ª classe . . . . .	
		Capo gestione di 2ª classe . . . . .	
		Capo telegrafista di 2ª classe . . . . .	
234	9°	Interprete di 2ª classe . . . . .	702.000
		Capo stazione di 3ª classe <i>ad personam</i> . . . . .	
		Capo gestione di 3ª classe <i>ad personam</i> . . . . .	
		Capo telegrafista di 3ª classe <i>ad personam</i> . . . . .	
194	10°	Interprete di 3ª classe <i>ad personam</i> . . . . .	582.000
		Sottocapo . . . . .	
184	10°	Aiutante . . . . .	552.000
		Alunno d'ordine . . . . .	
188	11°	Scrivana . . . . .	564.000
		Manovratore capo . . . . .	
178	11°	Deviatore capo . . . . .	534.000
		Guardamerci . . . . .	
185	12°	Capo squadra manovratori . . . . .	555.000
181	12°	Capo squadra deviatori . . . . .	543.000
172	12°	Guardasala . . . . .	516.000
180	13°	Manovratore . . . . .	540.000
173	13°	Deviatore . . . . .	519.000

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Coefficiente	Grado	QUALIFICA	Stipendio annuo lordo
PERSONALE DEI TRENI.			
292	7°	Capo personale viaggiante principale . . . . .	876.000
284	7°	Controllore viaggiante principale . . . . .	852.000
260	8°	Capo personale viaggiante di 1ª classe . . . . .	780.000
254	8°	Controllore viaggiante di 1ª classe . . . . .	762.000
238	9°	Capo personale viaggiante di 2ª classe <i>ad personam</i> . . . . .	714.000
		Controllore viaggiante di 2ª classe <i>ad personam</i> . . . . .	
		Capo personale viaggiante . . . . .	
234	9°	Controllore viaggiante . . . . .	702.000
223	9°	Conduttore capo di 1ª classe . . . . .	669.000
210	10°	Conduttore capo . . . . .	630.000
194	11°	Conduttore principale . . . . .	582.000
190	12°	Conduttore . . . . .	570.000
180	13°	Frenatore . . . . .	540.000
PERSONALE DI MACCHINA.			
357	5°	Capo deposito superiore . . . . .	1.071.000
311	6°	Capo deposito principale . . . . .	933.000
292	7°	Capo deposito di 1ª classe . . . . .	876.000
260	8°	Capo deposito di 2ª classe . . . . .	780.000
250	9°	Capo deposito di 3ª classe <i>ad personam</i> . . . . .	750.000
		Capo deposito di 3ª classe . . . . .	
241	9°	Macchinista di 1ª classe . . . . .	723.000
226	10°	Macchinista di 2ª classe . . . . .	678.000
207	11°	Macchinista di 3ª classe . . . . .	621.000
197	11°	Aiuto macchinista . . . . .	591.000
184	12°	Capo squadra accudienti e manovali <i>ad personam</i> . . . . .	552.000
175	13°	Accudiente <i>ad personam</i> . . . . .	525.000

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Coefficiente	Grado	QUALIFICA	Stipendio annuo lordo
PERSONALE DELLA LINEA.			
234	9°	Sorvegliante della linea di 1ª classe . . . . .	702.000
210	10°	Sorvegliante della linea . . . . .	630.000
177	12°	Capo squadra cantonieri . . . . .	531.000
163	14°	Guardiano <i>ad personam</i> . . . . .	489.000
		Cantoniere . . . . .	
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI VIGILANZA.			
194	10°	Capo guardia <i>ad personam</i> . . . . .	582.000
175	12°	Sotto capo guardia <i>ad personam</i> . . . . .	525.000
167	13°	Guardia <i>ad personam</i> . . . . .	501.000
PERSONALE TECNICO ED OPERAIO.			
357	5°	Capo tecnico superiore . . . . .	1.071.000
311	6°	Capo tecnico principale . . . . .	933.000
292	7°	Capo tecnico di 1ª classe . . . . .	876.000
260	8°	Capo tecnico di 2ª classe . . . . .	780.000
234	9°	Capo tecnico di 3ª classe <i>ad personam</i> . . . . .	702.000
		Capo tecnico di 3ª classe . . . . .	
216	10°	Capo verificatori . . . . .	648.000
210	10°	Sottocapo tecnico . . . . .	630.000
199	11°	Verificatore . . . . .	597.000
182	12°	Operaio di 1ª classe . . . . .	546.000
171	13°	Operaio . . . . .	513.000
165	14°	Aiutante operaio . . . . .	495.000
PERSONALE DI MANOVALANZA.			
175	12°	Capo squadra manovali . . . . .	525.000
163	14°	Manovale . . . . .	489.000

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Coefficiente	Grado	QUALIFICA	Stipendio lordo annuo
PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO.			
402	5°	Comandante di 1ª classe . . . . .	1.206.000
		Capo macchinista di 1ª classe . . . . .	
357	6°	Comandante di 2ª classe . . . . .	1.071.000
		Capo macchinista di 2ª classe . . . . .	
311	7°	Ufficiale navale di 1ª classe . . . . .	933.000
		Ufficiale macchinista di 1ª classe . . . . .	
292	8°	Ufficiale navale di 2ª classe . . . . .	876.000
		Ufficiale macchinista di 2ª classe . . . . .	
260	9°	Ufficiale navale di 3ª classe <i>ad personam</i> . . . . .	780.000
		Ufficiale macchinista di 3ª classe <i>ad personam</i> . . . . .	
		Ufficiale navale di 3ª classe . . . . .	
234	10°	Ufficiale macchinista di 3ª classe . . . . .	702.000
		Primo nostromo . . . . .	
		Capo motorista . . . . .	
219	11°	Capo elettricista . . . . .	657.000
		Secondo nostromo . . . . .	
		Motorista di 1ª classe . . . . .	
197	12°	Elettricista di 1ª classe . . . . .	591.000
		Motorista . . . . .	
		Elettricista . . . . .	
184	13°	Carpentiere di 1ª classe . . . . .	552.000
		Marinaio scelto . . . . .	
		Fuochista . . . . .	
180	14°	Carpentiere . . . . .	540.000
163	14°	Marinaio . . . . .	489.000
		Carbonaio . . . . .	